

SOSTEGNO ECONOMICO

Definizione e finalità

Gli interventi di sostegno economico sono attivati a favore dei singoli e delle famiglie che si trovano in situazione di disagio socio-economico. Gli interventi, limitati alle ipotesi in cui risulti impossibile o inopportuna, l'attivazione di altre forme di sostegno socio-assistenziale, sono erogati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del singolo e della famiglia e di prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Tipologia interventi:

Assegni di maternità e per il nucleo familiare numeroso:

- **L'assegno di maternità** è una misura di integrazione del reddito voluta dallo Stato per aiutare ad affrontare la nascita (o l'adozione) di un figlio le donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno. Consiste nell'erogazione di un assegno di €324,79 mensili per n.5 mensilità (l'importo è aggiornato annualmente) per ogni figlio nato. L'assegno spetta alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L'assegno è concesso dal Comune, ma erogato dall'INPS. Per avere diritto all'assegno è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Avere un figlio nato da non più di sei mesi;
 2. Avere una situazione economica familiare complessiva (I.S.E.) inferiore a €33.875,51 (valori riferiti all'anno 2012);
 3. Non ricevere, per il figlio neonato, alcun trattamento previdenziale di indennità di maternità, oppure ricevere un'indennità di maternità di importo inferiore a €324,79 mensili (valori riferiti all'anno 2012); in quest'ultimo caso potrà essere richiesta la differenza tra i due importi.

Le domande per la concessione dell'assegno di maternità devono essere presentate al Comune di Guardiagrele, **entro 6 mesi dalla data del parto**, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche in formato cartaceo presso l'ufficio Servizi Sociali.

Le donne che presentano la domanda per l'assegno di maternità, possono avanzare anche quella per il nucleo familiare se hanno altre due figli minori ed il loro nucleo familiare si trova nelle condizioni economiche stabilite dalla legge.

- **L'assegno per il nucleo familiare** è una misura di contrasto della povertà che lo Stato ha voluto introdurre per le famiglie numerose nelle quali vi siano tre figli minorenni. I cittadini italiani residenti con tre figli minorenni e con una modesta situazione economica possono richiedere un assegno di €135,43 mensili (valori riferiti all'anno 2012) per 13 mensilità, l'assegno viene richiesto al Comune di residenza, ma erogato dall'I.N.P.S.. Per avere diritto all'assegno è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Avere 3 figli minorenni;
 - b. Avere una situazione economica complessiva inferiore a €24.377,39 (I.S.E. riferito ad un nucleo familiare di cinque componenti)

Le domande per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare devono essere presentate al Comune di Guardigliere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche in formato cartaceo presso l'ufficio Servizi Sociali. Unitamente alla domanda per l'assegno l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva da compilarsi su apposito modello. Con tale documento il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità anche penale, i seguenti requisiti:

- Composizione del nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, oltre ad eventuali componenti non conviventi, ma a carico ai fini IRPE (es. studenti universitari che abbiano spostato la residenza nella città dove frequentano l'Università);
- Reddito IRPEF complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi oppure dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro (mod.CUD – ex Mod.101) o dall'Ente previdenziale competente (Mod.CUD –ex Mod.201);
- proprietà immobiliari (fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli);
- proprietà mobiliari (depositi e conti correnti bancari e postati, titoli di Stato, certificati di deposito, buoni fruttiferi, partecipazioni azionarie, etc.)